



DETENZIONE DI MINORI STRANIERI NELL' UE

MARZO 2019

INTRODUZIONE

La detenzione di minori stranieri, siano essi non accompagnati o con le loro famiglie, è una pratica diffusa negli Stati membri dell'UE. Sebbene i dati statistici relativi al numero di minori in stato di detenzione non siano adeguatamente rilevati e pubblicati a livello nazionale, le statistiche raccolte nel 2016, 2017 e 2018 dall'Agenzia europea dei diritti fondamentali e dal Quaker Council for European Affairs¹ mostrano che la pratica è largamente diffusa e scarsamente documentata.

Al 2016, si contavano 180 bambini detenuti fra i 14 paesi membri dell'UE che avevano fornito i dati². I periodi più lunghi di detenzione di minori non accompagnati sono stati di 195 giorni (un ragazzo di 15 anni la cui nazionalità non è stata rilevata, detenuto in Lettonia) e di 151 giorni (un ragazzo siriano di 16 anni detenuto in Polonia)³. I metodi di raccolta dati differiscono fortemente tra gli Stati membri. In alcuni Paesi, i minori che sono detenuti assieme ai loro genitori non vengono conteggiati, poiché essi non sono direttamente soggetti ad un ordine di detenzione ma sono stati piuttosto privati della loro libertà per non essere separati dai propri genitori⁴.

Ai sensi della normativa UE, la detenzione di migranti irregolari o di richiedenti asilo è autorizzata nel caso di una decisione di rimpatrio verso il Paese d'origine⁵, per eseguire i trasferimenti secondo gli accordi di Dublino⁶ o come parte della procedura di accoglienza



per coloro che richiedono protezione internazionale⁷. Inoltre, la detenzione de facto dei richiedenti asilo, come ad esempio negli hot spots⁸, avviene regolarmente ed è pertanto inclusa nell'ambito di studio del presente documento.

Questo studio ha lo scopo di descrivere l'evoluzione della detenzione di minori stranieri a livello mondiale, ponendo particolare attenzione al diritto europeo ed alle pratiche dell'UE. Lo studio propone delle misure per eliminare la detenzione di minori e per attuare misure alternative. La detenzione di minori stranieri e di nuclei familiari è qui analizzata sia nei casi di richiesta d'asilo sia in quelli di attuazione di una procedura di rimpatrio.

CONSEGUENZE DELLA DETENZIONE DI UN BAMBINO SUL SUO BENESSERE E SVILUPPO

La detenzione di migranti è una misura estrema con effetti dannosi a lungo termine sui minori. Gli operatori sanitari hanno osservato che l'85% dei genitori e dei minori in detenzione subiscono conseguenze nefaste sulla loro salute mentale⁹. Per i bambini, l'impatto sulla salute e sullo sviluppo psicosociale ed intellettuale è ancora più forte. I bambini in stato di detenzione presentano sintomi di depressione e ansia, disturbi del sonno, tra cui incubi, difficoltà alimentari e sintomi somatici, oltre a disturbi emotivi e comportamentali¹⁰.

La detenzione può avere effetti negativi prolungati sullo sviluppo e sulla vita stessa dei bambini, a prescindere dal fatto che essa sia di breve durata ed abbia luogo nelle cosiddette strutture adatte ai minori.

Oltre la sofferenza derivante dalla privazione di libertà e dall'incapacità di comprendere le ragioni di tale condanna, in numerosi Stati membri dell'UE i minori migranti in detenzione non hanno accesso all'istruzione formale, all'assistenza pediatrica, a

sistemi di supporto e servizi sanitari su misura. Anche la loro vita familiare e il loro spazio ricreativo sono limitati, così come altri diritti del bambino che sono fondamentali per il loro sviluppo.¹¹ Confermando la gravità delle conseguenze della detenzione dei minori, la Corte Europea dei Diritti Umani ha ripetutamente

deliberato che la detenzione di minori immigrati equivale alla tortura e al trattamento degradante, affermando che debbano prevalere il principio della vulnerabilità dei minori e del interesse superiore del minore.¹²

CRESCENTE CONSENSO INTERNAZIONALE VERSO L'ABOLIZIONE DELLA DETENZIONE DEI MINORI

In occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 settembre 2016, tutti i governi dell'Unione Europea hanno firmato la Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti, impegnandosi ad abolire la detenzione dei minori a causa del loro status di migranti e a sviluppare soluzioni alternative alla detenzione che abbiano luogo a livello locale. I governi si sono impegnati a ricorrere alla detenzione di minori

“solo come misura di ultima istanza, in un contesto il meno restrittivo possibile, per il periodo di tempo più breve possibile, in condizioni che rispettino i diritti fondamentali e in modo da tenere conto, innanzitutto, dell'interesse superiore del minore, e a lavorare verso l'abolizione di questa pratica”. La dichiarazione non è solo un impegno politico globale, ma anche un'indicazione circa l'evoluzione del consenso internazionale.

La Corte Europea dei Diritti Umani

A gennaio 2018, la Corte Europea dei Diritti Umani a Strasburgo ha pubblicato due schede informative su importanti sentenze relative alla detenzione di minori accompagnati¹³ e non accompagnati¹⁴. Esse includono sintesi giuridiche di casi fondamentali tra gli anni 2006-2017. Tosto che la Corte abbia considerato ciascun caso individualmente, sono sempre stati tenuti in conto un certo numero di fattori quali l'età del minore, le condizioni materiali della detenzione e la durata della stessa. Oltre ai diritti procedurali, la Corte ha esaminato molto spesso violazioni contro l'Articolo 3 (proibizione di trattamenti inumani o degradanti), l'Articolo 5.1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e l'Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare).

In una delle sue deliberazioni più recenti¹⁵, la Corte ha stabilito che la detenzione amministrativa di un minore che accompagna i genitori è compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo solo se le autorità nazionali dimostrano di aver fatto ricorso a questo provvedimento finale solo dopo aver verificato nella pratica che non poteva essere attuato nessun altro provvedimento meno pregiudizievole per la sua libertà. La Corte ha osservato anche che “le autorità non hanno preso tutte le misure necessarie per eseguire l'ordine di espulsione il più rapidamente possibile e per limitare il tempo trascorso in detenzione. In assenza di uno specifico rischio di fuga, la detenzione amministrativa per un periodo di diciotto giorni sembra sproporzionata allo scopo perseguito”¹⁶. La Corte ha reiterato che la situazione di estrema vulnerabilità del minore è determinante e ha priorità sulla condizione di soggiorno irregolare. Inoltre, i minori richiedenti asilo hanno esigenze particolari legate in particolare all'età, alla dipendenza dagli altri e al loro status. La Corte ha anche constatato che, sebbene le condizioni materiali in alcuni centri fossero appropriate, le condizioni di vita proprie a questo tipo di strutture sono una fonte di ansia per i minori di più giovane età.¹⁷

Il 10 dicembre 2018, 164 Paesi hanno adottato il Patto mondiale, durante la conferenza intergovernativa dell'ONU a Marrakech, in Marocco.¹⁸ Il documento rinnova e rafforza l'impegno a livello mondiale a lavorare per porre fine alla detenzione dei minori e a ricorrere sempre più spesso ad alternative alla detenzione. Secondo l'obiettivo 13 del Patto, i firmatari si impegnano a "a dare priorità ad alternative non detentive in linea con il diritto internazionale, e ad adottare un approccio fondato sui diritti umani nei confronti di qualsiasi detenzione dei migranti, utilizzando la detenzione solo come misura estrema".¹⁹ Inoltre, il testo afferma l'importanza indiscussa dell'interesse superiore del minore "prevedendo [...] alternative alla detenzione ove manchi il custode legale, favorendo sistemi di assistenza comunitaria che garantiscano l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria e che rispettino il diritto alla vita ed all'unità familiare [...] e impegnandosi a porre fine alla pratica della detenzione di minori nel contesto della migrazione internazionale".²⁰

Nel dicembre 2017, il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e il Comitato dei Lavoratori Migranti ha pubblicato delle osservazioni generali congiunte (CG n. 22²¹ e CG n. 23²²) contenenti indicazioni autorevoli sull'interpretazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'infanzia per quanto riguarda la detenzione di minori migranti. Il Comitato dichiara che "la detenzione dei minori in ragione del loro status migratorio o dei loro genitori costituisce una violazione dei diritti del minore ed è contraria

al principio dell'interesse superiore del minore. In questa prospettiva, entrambi i Comitati hanno affermato ripetutamente che i minori non dovrebbero mai essere detenuti per motivi correlati allo status migratorio dei loro genitori, e gli Stati dovrebbero abolire rapidamente e senza indugio la detenzione di minori per motivi migratori ed eradicare questa pratica. Qualsiasi tipo di detenzione di minori legata alla migrazione dovrebbe essere proibito per legge e tale divieto dovrebbe essere pienamente attuato nella pratica".²³

Anche altri organi dell'ONU, organizzazioni regionali e internazionali hanno esteso il loro supporto alle campagne per abolire globalmente la detenzione dei minori. L'Inter-Agency Working Group on Ending Child Detention (Gruppo di Lavoro Inter-Agenzia per la cessazione della detenzione dei minori) è stato istituito nel 2014 e comprende, oltre ai Comitati delle Nazioni Unite sopra menzionati, l'UNICEF, l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, l'OIM, diversi Relatori Speciali delle Nazioni Unite che si occupano di questo tema, nonché il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa. Negli ultimi anni, questi organismi hanno rilasciato dichiarazioni contro la detenzione di minori²⁴, la più recente delle quali è la richiesta dell'ACNUR agli Stati di abolire rapidamente la detenzione di minori nel contesto della migrazione²⁵ facendone l'obiettivo numero uno della loro 'Strategiaglobale - Oltre la Detenzione 2014-2019'²⁶.

SISTONO ALTERNATIVE PER LE FAMIGLIE MA SONO RARAMENTE UTILIZZATE

La direttiva UE sui rimpatri stabilisce l'obbligo giuridico degli Stati membri di tenere in debito conto il principio dell'interesse superiore del minore (articolo 5), di porre i minori e le famiglie in stato di trattenimento solo come misura di ultima istanza e per il più breve periodo di tempo (articolo 17), a meno che non si possano applicare efficacemente altre misure sufficienti ma meno coercitive in un caso particolare (articolo 15).

Nonostante i limiti della direttiva rimpatri, e secondo la valutazione della Commissione Europea, la detenzione dei minori è una misura spesso utilizzata nell'UE²⁷, e le alternative alla detenzione sono utilizzate raramente

e applicate solo a un piccolo numero di individui o famiglie.²⁸ Al fine di garantire un'adeguata attuazione della direttiva rimpatri, è necessario mettere in atto con urgenza in tutti gli Stati membri meccanismi di assistenza adeguati e programmi a livello di comunità locali.

Le soluzioni locali e le altre possibilità di case management sono più efficaci e più economiche²⁹. Secondo il diritto europeo ed gli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di diritti umani, tali soluzioni sono altresì una necessità giuridica. Presupporre che un sistema basato su detenzioni più durature e più numerose possa aumentare il numero stesso di rimpatri è un errore, come confermano

peraltro i dati raccolti³⁰. Lo stesso Manuale Rimpatri dell'UE riconosce che "un sistema eccessivamente repressivo con detenzione sistematica può anche essere inefficace, in quanto la persona oggetto di una decisione di espulsione è scarsamente incentivata o incoraggiata a cooperare nella procedura di rimpatrio".³¹ Alcuni studi hanno inoltre rilevato che la detenzione diminuisce le possibilità di cooperazione da parte dell'individuo, la sua motivazione e la sua capacità di contribuire alla risoluzione dei casi, anche considerando la possibilità di rimpatrio.³²

D'altra parte, è dimostrato che le alternative alla detenzione che utilizzano il case management per sostenere e coinvolgere i migranti nelle procedure di immigrazione raggiungono alti livelli di partecipazione degli stessi e una maggiore possibilità di successo nella risoluzione del caso, e che consentano di difendere in modo più efficace i diritti e il benessere dei migranti.

La Coalizione internazionale contro la detenzione (International Detention Coalition) ha analizzato le alternative alla detenzione in molti paesi del mondo e ha scoperto che esse si traducono in un tasso di partecipazione dei migranti compreso tra il 70 e il 99%³³. Analogamente, secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), il tasso è compreso tra l'80 e il 95 %³⁴. Esistono modelli di alternative alla detenzione che sono efficaci e coerenti con gli obblighi in materia di diritti dei minori; essi si basano sull'impegno dei migranti e sono guidati a livello locale dalle organizzazioni della società civile. Tuttavia, essi hanno ricevuto pochissima attenzione e sostegno da parte dei governi. In quattro paesi (Cipro, Polonia, Bulgaria e Regno Unito), le ONG sono attivamente coinvolte nella sperimentazione di questi approcci, attraverso una serie di prove finanziate da iniziative filantropiche e coordinate dalla rete europea ATD³⁵.

Secondo le ONG dei paesi sopra citati, il processo in Polonia ha coinvolto anche le famiglie; un totale di 21 bambini hanno partecipato al progetto durante i primi mesi³⁶. Viene applicato un modello di case management basato sull'impegno, coerente con il modello aggiornato di "Community Assessment and Placement" (CAP) che è stato sviluppato dalla Coalizione internazionale contro la detenzione per promuovere alternative alla detenzione a livello nazionale³⁷. In Norvegia, queste alternative sono studiate a seguito di una valutazione individuale da parte del tribunale e della polizia. La denuncia regolare alla polizia, la residenza ad un indirizzo fisso o la consegna del passaporto alle autorità sono possibili alternative. Inoltre, diversi Stati membri dell'UE hanno recentemente modificato la loro legislazione nazionale per consentire l'uso di altre alternative

rispetto alla detenzione. La Croazia ha legalizzato misure come la possibilità di risiedere ad un indirizzo fisso e di fare rapporto alla polizia, di lasciare i propri documenti alle autorità o di utilizzare garanzie finanziarie³⁸. Analogamente, la Slovacchia ha aggiunto alla sua legislazione nazionale la possibilità di utilizzare la residenza fissa e delle garanzie economiche³⁹.

Infine, mentre la legislazione nazionale di alcuni Stati membri vieta la detenzione di minori migranti, la detenzione di fatto dei minori esiste ancora, ad esempio nei centri di accoglienza in Grecia. I minori non accompagnati di età compresa tra i 14 e i 18 anni sono stati spostati in strutture alternative per evitare loro di dover dormire alla stazione di polizia "per la loro stessa sicurezza".

Queste strutture alternative hanno permesso ai minori di avere accesso all'istruzione, alle cure, alle attività ricreative e all'assistenza legale, e hanno anche potuto stare con le loro famiglie⁴⁰.

Una pratica non conforme agli obblighi giuridici dell'UE

La direttiva rimpatri UE consente la detenzione di un minore "a meno che non si possano applicare efficacemente altre misure sufficienti, ma meno coercitive in un caso particolare". La Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che occorre seguire una procedura di verifica per dimostrare che in questo caso non possono essere applicate altre misure meno restrittive. La direttiva rimpatri stabilisce inoltre che l'interesse superiore del minore deve essere prioritario in ogni decisione, e i commenti generali congiunti del Comitato per i diritti del minore e del Comitato per i lavoratori migranti affermano che la detenzione non può mai essere nell'interesse superiore del minore.

PASSAGGI CHIAVE

› **Necessità di migliorare la raccolta dati**

In molti Stati membri dell'UE, il numero di minori in detenzione rimane incerto. I dati non sono raccolti correttamente: spesso non sono completi, disaggregati, coerenti, né comparabili a livello regionale o internazionale. Gli Stati membri devono migliorare la raccolta e la pubblicazione dei dati. La Commissione europea dovrebbe integrare i dati sulla detenzione dei minori nelle statistiche di Eurostat, nonché nel meccanismo di valutazione dell'attuazione della direttiva sul rimpatrio.

› **Necessità di investire in alternative**

I governi spesso presentano la detenzione di minori come una misura per aumentare il numero dei rimpatri, scoraggiare ulteriori movimenti migratori, prevenire la scomparsa di minori e/o proteggerli dalla tratta. Come già detto, la detenzione non porta necessariamente ad un aumento dei rimpatri, e non vi sono prove che questo scoraggi la migrazione verso l'Europa.

Date le conseguenze dannose della detenzione sui minori, e poiché il timore della detenzione ha portato i minori a diffidare e a non cooperare con le autorità pubbliche, l'unico modo appropriato ed efficace per prevenire la scomparsa dei minori e/o per proteggerli dalla tratta è quello di stabilire adeguate possibilità di accoglienza a livello locale. Ogni misura volta a proteggere un bambino dovrebbe essere attuata all'interno del sistema di protezione dell'infanzia e dovrebbe mirare a fornire un ambiente sano e adeguato alla situazione individuale del bambino. Le

alternative locali alla detenzione sono pragmatiche, più efficaci e più economiche, e rispettano gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani e proteggono i minori. Queste possibilità di accoglienza, sulla base del case management, con un'adeguata attenzione all'impegno e alla risoluzione dei casi individuali, può migliorare la cooperazione degli individui con le procedure di migrazione. Inoltre, sono efficaci quanto la detenzione nel limitare il rischio di fuga.

Inoltre, investire in alternative consentirebbe agli Stati membri di rispettare la legislazione dell'UE, e in particolare la direttiva UE sul rimpatrio.

› **Finanziamento attraverso il prossimo MFF (2021-2027)**

La messa a disposizione di fondi è essenziale per il successo dell'attuazione di alternative alla detenzione basate sul case management. Il Fondo Asilo e migrazione del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE presenta le possibili vie da seguire. L'allegato III della proposta della Commissione europea aggiunge "definire, sviluppare e migliorare alternative efficaci alla detenzione, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati e le famiglie" nell'elenco delle azioni prioritarie ammissibili a un cofinanziamento più elevato⁴¹. La Commissione Europea dovrebbe esortare ulteriormente i governi a dare priorità a questo aspetto nella programmazione finanziaria nazionale relativa al prossimo periodo in materia di migrazione e asilo e a coinvolgere un'ampia gamma di esperti, la società civile e altri soggetti interessati nelle fasi di consultazione, attuazione e valutazione della programmazione nazionale.

Note finali

- 1 Quaker Council for European Affairs, *Child Immigration Detention in Europe*, 2017, disponibile [qui](#); Quaker Council for European Affairs, *Child Immigration Detention in Europe*, 2018, disponibile [qui](#).
- 2 Agenzia per i Diritti Fondamentali, *European legal and policy framework on immigration detention of children*, 2017, p. 13, disponibile [qui](#).
- 3 Ibid.
- 4 Ibid.
- 5 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, disponibile [qui](#) (di seguito Direttiva Rimpatri UE).
- 6 Con “trasferimento ai sensi del regolamento Dublino” si intende il trasferimento di migranti da uno Stato membro dell'UE a un altro Stato membro considerato competente per l'esame della domanda d'asilo, come stabilito nel regolamento 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), disponibile [qui](#).
- 7 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusa), disponibile [qui](#).
- 8 Gli 'Hotspot' sono situati in zone lungo le frontiere UE con un afflusso relativamente alto di migranti e dove si sono istituite strutture temporanee per provvedere alle prime necessità di base ed effettuare la registrazione delle richieste di asilo.
- 9 Lettera aperta degli operatori sanitari contro la detenzione di migranti, *The Lancet*, vol. 388, 19 novembre 2016, p. 2473-2474, disponibile [qui](#).
- 10 Coalizione Internazionale contro la Detenzione, *Captured Childhood*, 2012, p. 50, disponibile [qui](#).
- 11 Inter-Agency Working Group (IAWG) per abolire la detenzione di minori stranieri, *Ending Child Immigration Detention*, p. 3, disponibile [qui](#).
- 12 Vedasi Popov d. Francia App n° 39472/07 e 39474/07 (ECtHR, 19 gennaio 2012); *Muskhadzhieva and Others v. Belgium* App n° 41442/07 (ECtHR 19 gennaio 2010); *Kanagaratnam and Others v. Belgium* App n° 15297/09 (ECtHR 13 dicembre 2011).
- 13 Corte Europea dei Diritti Umani, *Factsheet – Unaccompanied migrant minors in detention*, gennaio 2018, disponibile [qui](#).
- 14 Corte Europea dei Diritti Umani, *Factsheet – Unaccompanied migrant minors in detention*, aprile 2018, disponibile [qui](#).
- 15 *A.B. e Altri c. Francia* (n° 11593/12)
- 16 Corte Europea dei Diritti Umani, *Press release – Judgements and decisions of 12 July 2016*, ECHR 248 (2016), 12 luglio 2016, p.4, disponibile [qui](#).
- 17 Vedasi anche *R.C. and V.C. v. France* (n°. 76491/14).
- 18 Il 19 dicembre 2018, a seguito della conferenza di Marrakech, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato ufficialmente il Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare con 152 voti a favore, 12 astensioni e 5 contrari (disponibile [qui](#)).
- 19 Nazioni Unite, *Patto Globale per la Migrazione Sicura, Ordinata e Regolare*, A/conf.231/3, 30 luglio 2018, p. 19, disponibile [qui](#).
- 20 Ibid, p.20.
- 21 Commento generale congiunto N° 3 (2017) del Comitato sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e i Membri delle Loro Famiglie e N° 22 (2017) del Comitato sui Diritti del Minore riguardo i principi generali in merito ai diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale, CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22, 16 novembre 2017, disponibile [qui](#).
- 22 Commento generale congiunto N° 4 (2017) del Comitato sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e i Membri delle Loro Famiglie e N° 23 (2017) del Comitato sui Diritti del Minore riguardo gli obblighi dello Stato in merito ai diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale nelle nazioni di origine, transito, destinazione e rimpatrio, CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23, 16 novembre 2017, disponibile [qui](#).
- 23 Ibid, par.5, p. 3.
- 24 Si veda UNICEF, *Advocacy brief – A home away from home*, agosto 2016, disponibile [qui](#); UNHCR, *UNHCR's position regarding the detention of refugee and migrant children in the migration context*, gennaio 2017, disponibile [qui](#); OHCHR, *Children and families should never be in immigration detention – UN experts*, dicembre 2016, disponibile [qui](#); IOM, *Global Compact Thematic Paper - Immigration detention and alternatives to detention*, disponibile [qui](#).
- 25 UNHCR, *UNHCR's position regarding the detention of refugee and migrant children in the migration context*, gennaio 2017, disponibile [qui](#).
- 26 UNHCR, 2014-2019 *Beyond Detention, A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-seekers and refugees*, 2014, disponibile [qui](#).

- 27 La valutazione, finanziata dalla UE, dell'attuazione della Direttiva Rimpatri ha rilevato che 17 Paesi UE terrebbero in stato di detenzione dei minori non accompagnati (15 Stati membri, e 2 Nazioni Associate a Schengen) e 19 Paesi avrebbero messo in detenzione nuclei familiari con minori. Nella valutazione si evince che alcuni di questi Paesi raramente i minori non accompagnati soltanto occasionalmente nella pratica (Austria, Repubblica Ceca, Lituania, Lussemburgo, Malta, Slovenia e Svezia). 11 Paesi riportano che non detengono minori non accompagnati nella prassi e 8 riportano che non detengono le famiglie con minori. Matrix & ICMPD, *Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC), Final Report*, Commissione Europea – DG Migrazioni e Affari Interni, Lussemburgo: Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, 22 ottobre 2013, disponibile [qui](#); cfr. PICUM, *Protecting undocumented children: Promising policies and practices from governments at all levels*, 2015, disponibile [qui](#).
- 28 A. Bloomfield, E. Tsourdi, J. Pétin, P. de Bruycker (ed.), *Alternatives to Immigration and Asylum Detention in the EU: Time for Implementation*, gennaio 2015, disponibile [qui](#); cfr. PICUM, *Protecting undocumented children: Promising policies and practices from governments at all levels*, 2015.
- 29 Coalizione Internazionale contro la Detenzione, *There Are Alternatives – A handbook for preventing unnecessary immigration detention (revised edition)*, (edizione aggiornata), 2015, p. 4, disponibile [qui](#).
- 30 Secondo un rapporto del Senato italiano del 2014, se una persona non è stata rimpatriata dopo 60 giorni di detenzione, è improbabile che mai lo sarà. Le statistiche del Regno Unito mostrano che il 72% delle persone detenute per più di un anno sono rilasciate nella regione. (vedi The Detention Forum, *What do these immigration detention statistics tell us?*, 24 febbraio 2017, disponibile [qui](#)).
- 31 Commissione Europea, Annesso alla Raccomandazione della Commissione che stabilisce un comune "Manuale Rimpatri" utilizzabile dalle autorità competenti degli Stati Membri quando svolgono compiti connessi al rimpatrio C(2017) 6505, p. 68 disponibile [qui](#).
- 32 Coalizione Internazionale contro la Detenzione, *There Are Alternatives – A handbook for preventing unnecessary immigration detention (edizione aggiornata)*, 2015, p. 4.
- 33 Ibid.
- 34 UNHCR, *Options Paper 2: Options for governments on open reception and alternatives to detention*, 2015, disponibile [qui](#).
- 35 Vedi <https://www.atdnetwork.org/>.
- 36 Eiri Ohtani, *Alternatives to Detention from theory to practice*, luglio 2018, p. 3, disponibile [qui](#).
- 37 European Alternatives to Detention Network, *No Detention Necessary – pilot project on Alternatives to Detention of migrants in return procedures*, disponibile [qui](#).
- 38 End Immigration Detention of Children e Consiglio d'Europa, *Uno studio sulle pratiche di detenzione per immigrazione e l'utilizzo di alternative alla detenzione per immigrazione dei minori*, 2017, p. 51, disponibile [qui](#).
- 39 Ibid.
- 40 Vedi SOS Children's Villages International ed EuroChild, *Let Children be Children*, novembre 2017, p. 46, disponibile [qui](#).
- 41 Proposta per una regolamentazione, Quadro Finanziario Pluriennale - Fondo Asilo e Migrazione. Annesso III, disponibile [qui](#).

Le informazioni contenute in questa pubblicazione non necessariamente riflettono la posizione ufficiale della Commissione Europea.

Questa pubblicazione è stata resa possibile con il gentile supporto di:



Questa pubblicazione ha ricevuto il sostegno finanziario del Programma dell'Unione Europea per l'occupazione e l'innovazione sociale "EaSI" (2014-2020). Per ulteriori informazioni consultare: <http://ec.europa.eu/social/eaasi>



**OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS**

SIGRID RAUSING TRUST

La presente è una pubblicazione congiunta dell'Iniziativa per i Minori in Migrazione.
Per maggiori informazioni: www.childreninmigration.eu



ORGANISATION MONDIALE POUR L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
(OMEP - Weltorganisation für frühkindliche Erziehung)
WORLD ORGANIZATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION (OMEP)

